

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4152

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RICCI, VIOLANTE, FRACCHIA, BOTTARI, CANTELMÌ,
GRANATI CARUSO, MANNUZZU, MARTORELLI, ONORATO,
SALVATO**

Presentata il 4 maggio 1983

Norme relative alla libertà dell'imputato, ai rapporti fra pubblico ministero e giudice istruttore e alla comunicazione giudiziaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge risponde alla necessità di regolamentare in modo più congruo e conforme ai principi costituzionali la questione relativa alla privazione della libertà personale nei confronti degli imputati, ai rapporti fra il pubblico ministero e il giudice istruttore e alla comunicazione giu-

diziaria. Essa costituisce una anticipazione, in gran parte, dei principi stabiliti nella nuova delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale nelle relative materie ed è diretta a maggiormente garantire la certezza del diritto in campo processuale penale e i relativi diritti dell'imputato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 251 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il mandato o l'ordine di arresto emesso dal pretore, da un altro giudice o dal

pubblico ministero cessa di avere efficacia se entro dieci giorni dall'esecuzione non è emesso mandato od ordine di cattura o non è pronunciata sentenza di condanna a pena detentiva. ».

ART. 2.

L'articolo 255 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 255. — (*Determinazione della pena*). — Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti e dell'articolo 272, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato.

Delle circostanze non si tiene conto, fatta eccezione per l'età, per le circostanze aggravanti che rendono la pena indipendente da quella ordinaria del reato e per la circostanza aggravante prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15. ».

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Quando si procede con istruzione sommaria, l'imputato deve essere immediatamente scarcerato se la durata della custodia preventiva ha oltrepassato venti giorni senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o abbia richiesto che si proceda con istruzione formale. L'imputato deve essere altresì immediatamente scarcerato quando il pubblico ministero fa richiesta per la sentenza di proscioglimento. ».

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 296 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« L'istruzione formale è compiuta dal giudice istruttore a richiesta del pubblico

ministero. Il pubblico ministero nel richiedere l'istruzione deve formulare il capo d'imputazione e indicare specificatamente gli atti di cui richiede il compimento al giudice istruttore, fermi restando i doveri di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 299. ».

ART. 5.

Dopo il secondo comma dell'articolo 299 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Fuori dei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 74, il giudice istruttore non può procedere per il nuovo reato se il pubblico ministero non ha richiesto anche per esso l'istruzione formale ai sensi del primo comma. ».

ART. 6.

L'articolo 390 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 390. — (*Iscrizioni a registro e comunicazioni relative. Nomina del difensore*). — Il procuratore della Repubblica o il pretore deve inscrivere, nello stesso giorno in cui ne riceve notizia, il nominativo di ogni indiziato e gli estremi del reato per cui sono in corso indagini in un apposito registro custodito presso gli uffici della procura della Repubblica o della pretura.

L'iscrizione deve essere corretta ogni volta in cui viene mutato il titolo di reato per il quale le indagini sono in corso.

Entro trenta giorni dalla prima iscrizione il procuratore della Repubblica o il pretore deve comunicare alla persona nei cui confronti sono state compiute le indagini, gli estremi delle iscrizioni che la riguardano, invitandola a nominare un difensore. Analoga comunicazione va fatta alla persona offesa dal reato.

La comunicazione di cui al comma precedente deve essere inviata anche prima del termine ivi stabilito quando vengono compiuti atti cui il difensore ha diritto di assistere.

Gli atti compiuti dopo la scadenza del termine indicato nel terzo comma sono nulli se non è stata inviata la comunicazione. ».

ART. 7.

Il primo comma dell'articolo 393 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Quando la legge prescrive o consente l'emissione del mandato di cattura, in luogo di questo il procuratore della Repubblica o il procuratore generale può emettere, con la facoltà preveduta nell'articolo 259, ordine di cattura nei soli casi in cui sussiste grave e imminente pericolo di inquinamento della prova o di fuga. In ogni altro caso deve chiedere al giudice istruttore, anche prima di fare richiesta per la istruzione formale, l'emissione del mandato di cattura. ».

ART. 8.

Sono abrogati tutti i divieti di concessione della libertà provvisoria previsti per i casi in cui l'emissione dell'ordine o del mandato di cattura è facoltativa.

ART. 9.

Costituisce illecito disciplinare la violazione, da parte del magistrato, delle prescrizioni previste dall'articolo 390, dal primo comma dell'articolo 272, dal primo comma dell'articolo 296 e dal secondo comma dell'articolo 299 del codice di procedura penale.